



PROGRAMMA REGIONALE DI SCREENING PER IL
TUMORE DELLA MAMMELLA
SCREENING E IL MONDO ESTERNO: POSSIBILI
SINERGIE
IL RUOLO DELLA LILT




Scopi della Lilt erano enunciati nel primo Statuto (1927):


- favorire gli studi per la conoscenza e per la cura del cancro;
- promuovere un'attiva propaganda per la profilassi e per la diagnosi precoce del cancro;
- contribuire alla fondazione e al mantenimento di Istituti per la cura dei carcinomatosi;
- richiamare l'attenzione delle Autorità competenti promuovendo provvedimenti per l'assistenza e il ricovero dei malati affetti da tumori maligni inguaribili.



In questa opera di sostegno alla lotta contro i tumori rivestiranno sempre maggiore importanza le Sezioni provinciali sorte nell'ambito di Istituti Universitari e Ospedali Italiani per iniziativa di medici, scienziati ricercatori particolarmente sensibili a queste problematiche. All'inizio degli anni '30 le Sezioni presenti sul territorio nazionale erano una trentina.



Nei primi anni del dopoguerra vengono promosse una serie di iniziative per la costituzione di Centri per lo studio, la diagnosi e la cura dei tumori con la creazione di ambulatori convenzionati, tramite la LILT, presso vari Ospedali.




Viene progressivamente potenziata e incrementata l'azione della Lega nel campo della prevenzione con campagne di sensibilizzazione e di educazione sanitaria nella convinzione che i grandi progressi operati dalla medicina nella diagnosi e nella cura non sono da soli sufficienti a sconfiggere il cancro.

E' indispensabile rimuovere le cause conosciute (tabagismo) che provocano la malattia e intervenire quanto più precocemente possibile per avere maggiori probabilità di successo.




LA LILT OGGI

E' un Ente Pubblico su base associativa con Sede Centrale in Roma, che opera sotto la vigilanza del Ministero della Salute, articolato in 106 Sezioni Provinciali, organismi associativi autonomi di diritto privato che operano secondo le direttive e il coordinamento del C.D.N..



La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori opera su tutto il territorio nazionale collaborando con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, e gli altri Enti ed Istituzioni in campo oncologico.

La LILT è membro dell'European Cancer Leagues (ECL).



FINALITA' E ATTIVITA' STATUTARIE DELLA LILT

La Lilt ha come compito istituzionale principale la promozione della prevenzione oncologica.

La Lilt promuove e attua:

La corretta informazione e l'educazione alla salute e alla prevenzione oncologica.

(...)


Le attività di anticipazione diagnostica.

(...)




Persegue tali finalità collaborando e coordinandosi con:

- Amministrazioni, istituzioni, enti territoriali e organismi che operano in ambito socio-sanitario;
- Enti e organismi che operano a livello internazionale in campo oncologico;
- Istituzioni scolastiche, organizzazioni sindacali, imprenditoriali e di categoria, clubs, sodalizi e associazioni di servizio.



Stato, Regioni, Città metropolitane,
Province e Comuni favoriscono l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di
sussidiarietà.



La sussidiarietà orizzontale esprime il criterio di ripartizione delle competenze tra enti locali e soggetti privati, individuali e collettivi, operando come limite all'esercizio delle competenze locali da parte dei poteri pubblici: l'esercizio delle attività di interesse generale spetta ai privati o alle formazioni sociali e l'ente locale ha un ruolo sussidiario di coordinamento, controllo e promozione; solo qualora le funzioni assunte e gli obiettivi prefissati possano essere svolti in modo più efficiente ed efficace ha anche il potere di sostituzione.



CODICE DEL TERZO SETTORE - ART. 1

Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.



ART. 2 - PRINCIPI GENERALI


E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attivita' di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne e' promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneita' ed autonomia, e ne e' favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.



Titolo VII - DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI

Art. 55 - Coinvolgimento degli enti del Terzo settore

In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità... le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento



2. La co-programmazione e' finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione precedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalita' di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione e' finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.



Art. 56 - Convenzioni

Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.



SPUNTI DI RIFLESSIONE

Stante l'individuazione - Deliberazione Giunta Regionale 4 luglio 2016 Aggiornamento Organizzazione Programma Regionale Screening Oncologici Prevenzione Serena - dei 6 Programmi Locali di Screening e al loro interno di un Gruppo di Progetto si potrebbe ipotizzare la presenza di uno o più rappresentanti di Enti del terzo settore iscritti al registro che operano in ambito di prevenzione oncologica.

Lo stesso potrebbe valere per il Coordinamento Regionale di Screening dei Tumori.

Ciò in attuazione del dettato costituzionale e del Codice del Terzo Settore.